ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA	
Ricorso	
Nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE CREAZIONE, con sede in Messina	
via XXVII Luglio n. 34, c.f. 03561080833, in persona del presidente e	
legale rappresentante avv. Gaetano Majolino, nato a Messina il	
25/11/1981 (c.f. MJLGTN81S25F158K) rappresentato e difeso per procura	
in calce al presente atto dall'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: PGL GCL	
81S19 F158O; FAX: 0905726244), con domicilio digitale all'indirizzo pec:	
gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it	
Contro	
il MINISTERO PER LA CULTURA in persona del Ministro pro	
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello	
Stato con sede in Roma Via Dei Portoghesi,12	
e nei confronti	
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAF, in persona del legale	
rappresentante, con sede in Messina via Ghibellina n. 12	
per l'annullamento, previa sospensione	
- del Decreto direttoriale 1869 del 13.12.2021 di assegnazione del	
contributo ai sensi del dM 19 maggio 2021, rep. n. 188 recante Riparto di	
quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89	
del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione	
delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo, <u>nella</u>	
parte in cui non riconosce il contributo all'Associazione	
Creazione a fronte dell'istanza DOM-2021-77164-CM21188-00001	

classificandola come non ammessa/respinta, All. 2.

FATTO	
Con Avviso pubblico approvato con DG 985 del 10.06.2021 dell	ı
Direzione Generale per lo spettacolo del Ministero per la Cultura	,
veniva riconosciuta "Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021	,
del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto	-
legge n. 18 del 2020 () <u>destinata al sostegno della organizzazione deg</u>	<u>i</u>
spettacoli dal vivo all'aperto svolta nel periodo tra il 26 aprile 2021 e il 31	2
settembre 2021."	
Potevano presentare domanda di contributo gli organizzatori d	i
spettacoli di teatro, musica, danza e circo in possesso dei seguent	i
requisiti:	
a) avere sede legale in Italia;	
b) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarit	h .
contributiva;	
c) organizzare almeno 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, ne	1
periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, così com	
risultanti dai borderò SIAE ovvero da idonea documentazione rilasciat	h .
dalla pubblica autorità; la mancata realizzazione di 15 spettacoli in	n
detto periodo costituisce causa di decadenza del contributo	0
eventualmente riconosciuto.	
Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmat	ı
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente	,
doveva essere presentata entro le ore 16.00 del 25 giugno 2021	,
utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sull	1

piattaforma on-line della Direzione Generale Spettacolo.

Nella domanda, i soggetti interessati dovevano dichiarare,	
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della	
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti	
allegando, al contempo, i borderò SIAE attestanti l'organizzazione di 15	
spettacoli, gratuiti o a pagamento, nel periodo dal 26 aprile 2021 al 30	
settembre 2021 ovvero allegando ogni altra idonea documentazione	
attestante l'organizzazione degli eventi emessa da una Pubblica	
autorità.	
Con DG 1001 del 14.06.2021, il termine di presentazione delle	
istanze era quindi prorogato al 28.06.2021 e si precisava quanto segue:	
"Nella domanda, il legale rappresentante del soggetto proponente	
dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre	
2000, n. 445, allegando copia di un documento di riconoscimento in	
corso di validità, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, e	
qualora disponibili, allega i borderò SIAE ovvero idonea documentazione	
rilasciata dalla pubblica Autorità attestanti l'organizzazione di 15	
spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo dal 26 aprile 2021	
al 30 settembre 2021. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto	
proponente allega apposita autodichiarazione, ai sensi del decreto del	
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'elenco delle	
rappresentazioni programmate nel periodo considerato e l'impegno a	
trasmettere a consuntivo all'Amministrazione, in modalità telematica	
attraverso la piattaforma on-line della Direzione generale Spettacolo,	
entro 10 giorni dalla acquisizione, i borderò SIAE ovvero idonea	

documentazione rilasciata dalla pubblica autorità attestanti	
l'organizzazione dei 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel	
periodo dal 26 aprile 2021 al 30 settembre 2021."	
L'Associazione Creazione proponeva domanda DOM-2021-	
77164-CM21188-00001 per la sezione musica, autocertificando il	
possesso dei requisiti e impegnandosi a trasmettere la documentazione	
attestante lo svolgimento di 15 spettacoli all'aperto.	
Successivamente venivano pubblicate FAQ e chiarimenti, ma	
nessuna indicazione era resa sul termine ultimo per la rendicontazione	
degli spettacoli né era pubblicato alcun esito di	
ricevibilità/ammissibilità delle istanze pervenute.	
Con email, inviata all'indirizzo dg-s.bandicovid@beniculturali.it	
in data 01.09.2021, l'Associazione richiedeva quanto segue: "In	
riferimento al bando di cui all'oggetto, per il quale la scrivente	
Associazione ha presentato Domanda (DOM-2021-77164-CM21188-	
00001), con la presente si richiede se verrà emanato un provvedimento di	
ammissibilità ovvero di assegnazione del contributo entro il termine per	
la trasmissione della documentazione attestante lo svolgimento degli	
spettacoli".	
Tale richiesta rimaneva priva di riscontro.	
L'Associazione completava pertanto il programma di spettacoli	
dal vivo all'aperto, che si concludeva proprio alla fine del mese di	
settembre 2021. Procedeva quindi all'inserimento dei borderò SIAE	
relativi a 7 spettacoli a pagamento, svoltisi nel periodo compreso tra l'1	
e il 23 settembre 2021, nei dieci giorni successivi al rilascio delle copie	

vidimate da parte della Mandataria SIAE di Messina, avvenuta in data

12.10.2021.	
Prima però che venisse rilasciata dalla Messina Social City,	
azienda speciale ente strumentale per le politiche sociali del Comune	
di Messina, attestazione inerente gli spettacoli svolti per conto della	
stessa, <u>veniva sospesa senza alcun preavviso la possibilità di</u>	
integrazione e trasmissione della documentazione tramite	
piattaforma online.	
Con email del 25.10.2021, mai riscontrata, l'Associazione	
Creazione scriveva: "In riferimento al bando di cui all'oggetto, per il	
quale la scrivente Associazione ha presentato Domanda (DOM-2021-	
77164-CM21188-00001), a seguito di apposito ticket #396250 al supporto	
FUSONLINE, abbiamo appreso che, <u>in mancanza di qualsiasi previa</u>	
comunicazione o avviso, è stata chiusa la sezione integrazione. Non è	
stato pertanto possibile procedere all'upload della attestazione prot.	
14327/2021 del 20/10/2021 resa dalla Messina Social City, Azienda	
Speciale del Comune di Messina, e attestante lo svolgimento di 8	
spettacoli musicali "Musica con Cabrio", per conto della stessa, nel	
periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 30 settembre 2021. Si evidenzia	
in proposito che non era indicata una data ultima e non è stato reso	
alcun previo avviso. <u>Si disponeva solo che i documenti attestanti lo</u>	
svolgimento dello spettacolo venissero "caricati" entro dieci	
giorni dal rilascio, e quindi essendo il documento del 20/10/2021,	
entro il 30/10/2021. Infine si evidenzia che la precedente richiesta di	
informazioni o chiarimenti del 01/09/2021, attraverso la email in	

indirizzo, è ad oggi rimasta priva di alcun riscontro. <u>Alla luce di quanto</u>

sopra si richiede la riapertura della funzione di integrazione della domanda, al fine di consentire il corretto caricamento della documentazione richiesta attestante lo svolgimento di 15 giornate di spettacolo.". Con pec del 29.10.2021, rimasta priva di riscontro, l'Associazione ribadiva quanto già scritto con email del 25.10.2021 e trasmetteva attestazione prot. 14327/2021 del 20/10/2021 resa dalla Messina Social City, Azienda Speciale del Comune di Messina, e attestante lo svolgimento di 8 spettacoli musicali "Musica con Cabrio", per conto della stessa, nel periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 30 settembre 2021. Con pec del 30.11.2021 veniva comunicato il preavviso di rigetto per la mancata trasmissione della documentazione attestante lo svolgimento di 15 spettacoli, e venivano assegnati 10 giorni per controdedurre. In data 01.12.2021 venivano rese dalla ricorrente osservazioni e trasmessa nuovamente tutta la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento di 15 giornate di spettacolo. Replicava la DG Spettacolo in data 06.12.2021 affermando "tutta la documentazione da voi allegata alle osservazioni è già caricata correttamente sulla piattaforma fusonline". Con pec del 06.12.2021 l'Associazione controdeduceva che "In aggiunta alla documentazione a suo tempo caricata sulla piattaforma fusonline, vi è una ulteriore attestazione resa dalla Azienda Speciale del Comune di Messina - Messina Social City che è stata allegata ma non è stato possibile caricare in piattaforma perché la procedura era già

chiusa".	
Ciononostante, veniva emanato il Decreto direttoriale di	
assegnazione del contributo ai sensi del dM 19 maggio 2021, rep. n. 188	
recante Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai	
sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno	
della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli	
spettacoli dal vivo all'aperto n. 1869 del 13.12.2021 del D.G. per lo	
Spettacolo, e i relativi allegati, <u>in cui non veniva riconosciuto il</u>	
contributo all'Associazione Creazione a fronte dell'istanza DOM-2021-	
77164-CM21188-00001 classificandola come non ammessa/respinta.	
Tale esclusione si rivela assolutamente illegittima per i seguenti motivi	
di	
DIRITTO	
DIRITTO	
DIRITTO I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL	
DIRITTO I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL	
DIRITTO I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA LEX	
DIRITTO I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA' -	
DIRITTO I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS	
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS Il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo.	
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS Il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo. Per rendersi conto di ciò è necessario evidenziare che l'odierna	
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS Il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo. Per rendersi conto di ciò è necessario evidenziare che l'odierna ricorrente, nonostante abbia compiuto correttamente tutto l'iter	
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS Il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo. Per rendersi conto di ciò è necessario evidenziare che l'odierna ricorrente, nonostante abbia compiuto correttamente tutto l'iter procedimentale riguardante la compilazione, l'invio della domanda e la	

possibilità di ottenere il beneficio richiesto per un'ingiustificata

scelta del Ministero nella gestione della procedura.	
Come detto in premesse, infatti, l'Associazione CreAzione ha	
precisamente adempiuto a tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso	
pubblicato dal Ministero della Cultura <u>fintanto che ciò è stato "</u>	
tecnicamente" consentito; ad un tratto, e senza alcun preavviso,	
l'Amministrazione ha impedito (interrotto) la possibilità di produrre	
documentazione, utile ai fini dell'ammissione al beneficio, nonostante	
avesse in precedenza precisato che la stessa documentazione avrebbe	
potuto essere prodotta entro 10 giorni dal suo rilascio (da parte	
dell'Amministrazione di riferimento).	
Nel caso di specie, l'Associazione CreAzione ha ricevuto	
l'attestazione prot. 14327/2021 del 20/10/2021, resa dalla Messina Social	
City, Azienda Speciale del Comune di Messina, e attestante lo	
svolgimento di 8 spettacoli musicali "Musica con Cabrio", per conto	
della stessa, nel periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 30 settembre	
2021. E nei giorni successivi, comunque entro i dieci previsti, ha tentato	
senza riuscirci di caricare il documento nel portale istituito per la	
procedura.	
Come detto, infatti, il Ministero ha deciso, senza comunicarlo	
(pubblicarlo) in alcun modo, di sospendere la possibilità di caricare	
documentazione a supporto dell'istanza.	
In sostanza da un lato è stato stabilito l'obbligo di produrre un	
dato documento entro un certo termine ma, dall'altro, non sono state	
create le condizioni "tecniche" per rispettare a tale obbligo.	

L'art. 4 rubricato (Documentazione da allegare alla domanda)

	del DG 985 del 10.06.2021, come modificato con DG 1001 del 14.06.2021	
	ha, infatti, previsto che: "Nella domanda, il legale rappresentante del	
	soggetto proponente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della	
	Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia di un documento di	
	riconoscimento in corso di validità, il possesso dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 2, e qualora disponibili, allega i borderò SIAE ovvero	
	idonea documentazione rilasciata dalla pubblica Autorità attestanti	
	l'organizzazione di 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel	
ı	periodo dal 26 aprile 2021 al 30 settembre 2021. In alternativa, il legale	
	rappresentante del soggetto proponente allega apposita	
	autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28	
	dicembre 2000, n. 445, con l'elenco delle rappresentazioni programmate	
	nel periodo considerato e l'impegno a trasmettere a consuntivo	
	all'Amministrazione, in modalità telematica attraverso la piattaforma	
	on-line della Direzione generale Spettacolo, entro 10 giorni dalla	
	acquisizione, i borderò SIAE ovvero idonea documentazione rilasciata	
	dalla pubblica autorità attestanti l'organizzazione dei 15 spettacoli, a	
ı	pagamento o a titolo gratuito, nel periodo dal 26 aprile 2021 al 30	
	settembre 2021. La mancata realizzazione di 15 spettacoli in detto	
	periodo costituisce causa di decadenza del contributo eventualmente	
	riconosciuto."	
	Al riguardo, il Ministero ha pubblicato le Faq con cui ha	
	precisato, tra l'altro: "Per gli spettacoli non ancora programmati, ma in	
	fase di definizione come si procede?" - "Secondo quanto indicato dal	

allega apposita autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'elenco delle rappresentazioni programmate nel periodo considerato e <u>l**'impegno a**</u> <u>trasmettere a consuntivo all'Amministrazione, in modalità</u> <u>telematica attraverso la piattaforma on-line della Direzione</u> generale Spettacolo, entro 10 giorni dalla acquisizione, i borderò SIAE ovvero idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità attestanti l'organizzazione dei 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo dal 26 aprile 2021 al 30 settembre 2021". Tale adempimento, da rispettare "entro i dieci giorni dall'acquisizione" del documento, non è stato più possibile. Nonostante ciò, l'Associazione CreAzione si è resa diligente e ha prontamente inviato, tramite pec del 29.10.2021, la documentazione richiesta (rilasciata in data 20.10.2021), così ingenerandosi nella ricorrente il legittimo affidamento che l'integrazione documentale effettuata fosse stata ammessa. Da ciò il comportamento totalmente illogico, che ha caratterizzato l'operato del Ministero, che ha ritenuto di escludere la ricorrente per mancanza di requisiti che, al contrario, l'Associazione possedeva ed aveva prontamente cercato di dimostrare. Del resto si deve certamente ritenere che la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, quando non totalmente esclusa dall'Amministrazione, debba considerarsi mezzo del tutto equivalente ad ogni effetto di legge a quello previsto nel bando (caricamento

DDG n. 1001/2021, "il legale rappresentante del soggetto proponente

tramite portale).

Né il bando aveva espressamente previsto la sanzione	
dell'esclusione nell'ipotesi di trasmissione, a mezzo pec, di un	
documento richiesto; di qui, la violazione del principio di tassatività	
delle cause di esclusione e del principio del c.d. favor partecipationis.	
Com'è noto, del resto, la posta elettronica certificata è un mezzo	
che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185/2008, convertito in L.	
n. 9/2009, produce effetti equivalenti alla notificazione a mezzo posta,	
nei casi in cui l'utilizzo avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del codice	
dell'Amministrazioni digitale, ovvero quando la trasmissione	
telematica di comunicazioni necessita di una ricevuta di invio e di una	
ricevuta di consegna (art. 48 D.lgs 7.3.2005, n. 82).	
Tenuto conto della natura del bando, relativo all'ammissione a	
contributi, nonché della ratio dell'introduzione di forme digitali di	
presentazione delle istanze, che risponde ad esigenze di funzionalità,	
celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, si deve	
certamente considerare ammissibile la produzione da parte	
dell'azienda ricorrente della documentazione a mezzo PEC, avvenuta	
peraltro, tempestivamente.	
E ciò dal momento che tale ammissione alla selezione	
risulterebbe coerente con l'invocato principio del c.d. favor	
partecipationis e col principio di parità di trattamento delle	
concorrenti al fine di evitare esclusioni meramente formalistiche che	
non soddisfano l'interesse sostanziale dell'Amministrazione ad	
individuare gli operatori più meritevoli come destinatari dei	

finanziamenti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 30/07/2020, n.4849;

sez. V, 12/09/2018, n.5332 15/04/2013, n.2064).	
Va detto sul punto che, in materia di selezioni per l'affidamento	
di commesse pubbliche, materia pienamente assimilabile alla selezione	
di progetti per l'assegnazione di finanziamenti pubblici, la	
giurisprudenza ha saldamente affermato che, laddove la stazione	
appaltante abbia condotto la gara telematica senza ravvisare	
malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione	
"non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il	
caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica	
entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare	
l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al	
gestore" (Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019 n. 7922).	
Ed ancora che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi	
sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione	
sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade	
sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (Cons. Stato,	
Sez. III, 7 gennaio 2020 n. 86).	
Stando così le cose, è di tutta evidenza l'illegittimità dell'operato	
del Ministero resistente.	
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3	
COMMA 1 LETT C DEL DM 188 DEL 19.05.2021 - ECCESSO DI	
POTERE PER ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA -	
VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - MANCATO RICORSO AL	
SOCCORSO ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI	

LEALE COLLABORAZIONE.

	Sotto altro profilo, poi, il provvedimento impugnato è del tutto	
	illegittimo.	
	Non si comprende, infatti, come sia possibile che l'invio della	
	documentazione, effettuato dalla ricorrente a mezzo pec a causa della	
	sospensione (non prevista e mai preannunciata) del portale, non sia	
	stata nemmeno considerata utile ai fini del soccorso istruttorio.	
	Come noto, l'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 sul procedimento	
	amministrativo (per cui «il responsabile del procedimento può	
	chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e	
	ordinare esibizioni documentali»), con previsione generale definisce	
	l'istituto del soccorso istruttorio o rettificazione documentale anche al	
	di fuori della normativa degli appalti pubblici, dove viene prevista una	
	specifica disciplina all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti).	
	Al riguardo l'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del	
	25.2.2014, ha precisato che: «a) il "soccorso istruttorio" si risolve,	
	giusta il tenore letterale della norma (laddove afferma < <invitano, se<="" td=""><td></td></invitano,>	
	necessario>>) e la sua ratio essendi <u>, non in una facoltà, ma in un</u>	
	doveroso ordinario modus procedendi volto a superare inutili	
ن	formalismi in nome del principio del favor partecipationis e della	
	semplificazione, sia pure all'interno di rigorosi limiti che saranno	
	appresso precisati;b) il "soccorso istruttorio", dal punto di vista	
	sistematico, rappresenta una applicazione legale del principio del giusto	
	procedimento sancito dall'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 che impone	
	all'amministrazione di squarciare il velo della mera forma per assodare	

l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara; (...)_f) giusta il tenore testuale dell'incipit del comma 1 in esame (<<1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45...>>)». È evidente che il "potere di soccorso" costituisca un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme. Nel caso di specie, l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Ministero per una produzione documentale, dalla (impossibilità causata stessa Amministrazione), doveva certamente configurare un'ipotesi di soccorso istruttorio ammissibile dal momento che, come più volte specificato, il documento in oggetto era stato comunque trasmesso, nei termini, a mezzo pec. Del resto anche Codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto modo di precisare, anche di recente, che: "in presenza di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie guando presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l'Amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/1990 nei casi, come quello in esame, in cui attraverso l'esame dei log di accesso al Sistema in possesso dell'amministrazione, che l'utente ha provveduto in tempi che possono ipotizzarsi ragionevoli alle operazioni di inoltro della domanda, non riuscendo a completare l'iter entro il termine delle ore 12.00 a causa di variabili tecnologiche indipendenti dalla propria volontà quali, nel caso in esame, l'obiettivo verificarsi di rallentamenti di Sistema e/o comunque l'invio di messaggi di Errore generici o contraddittori rispetto ai passaggi compiuti dall'utente. (Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 1 marzo 2018 n. 2272) D'altronde collaborazione il principio di leale tra l'amministrazione e il privato induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l'istituto del soccorso istruttorio "laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell'utilizzo della metodologia digitale, ma l'amministrazione non abbia messo in campo idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri candidati idonee a determinare uno stress di sistema. (Consiglio di Stato, sentenza n. 4915 del 30.06.2021)

riscontrarsi non solo documentalmente ma,

soprattutto,

Non è inutile evidenziare, poi, che l'Associazione CreAzione non

solo ha trasmesso tempestivamente il documento richiesto a mezzo	
pec, ma ha anche evidenziato l'irritualità della sospensione (di cui non	
è mai stato dato avviso) della possibilità di caricare i documenti nel	
portale, chiedendo altrettanto tempestivamente che il Ministero	
consentisse di nuovo tale possibilità.	
La ricorrente, in sostanza, si è adoperata in maniera diligente	
per ottemperare a tutte le prescrizioni richieste dal Ministero pur se,	
improvvisamente, non era più possibile tecnicamente.	
Al riguardo è stato ribadito pure dalla recente giurisprudenza	
sulla materia che: « <u>In caso di gara in forma telematica il rischio inerente</u>	
alle modalità di trasmissione (della domanda di partecipazione alla	
gara) non può far carico che alla parte che unilateralmente sceglie il	
relativo sistema e ne impone l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane	
impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del	
trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata	
per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che	
<u>bandisce, organizza e gestisce la gara</u> » (TAR Puglia, Lecce, 10	
giugno 2019, n. 977, che dunque conclude per l'applicazione del	
soccorso istruttorio).	
Anche sotto tale aspetto il provvedimento è da ritenersi	
illegittimo e, pertanto, dovrà essere annullato.	
DOMANDA CAUTELARE	
Quanto al fumus nulla è da aggiungere rispetto alle censure già	
spiegate se non nel senso di ribadire l'assoluta evidenza	

dell'illegittimità del provvedimento, meglio spiegato in epigrafe.

	Per quel che concerne, poi, il <i>periculum in mora</i> è del tutto	
	evidente che l'illegittimo protrarsi dell'efficacia dell'atto	
	amministrativo impugnato è causa di un grave pregiudizio nei	
	confronti della ricorrente. Occorre evidenziare che, in mancanza di	
	una pronuncia cautelare che consenta quanto meno la revisione del	
	provvedimento impugnato, l'auspicato accoglimento nel merito del	
	ricorso non consentirebbe né una ammissione al finanziamento	
	"postuma" dal momento che le risorse oggi a disposizione sarebbero	
	destinate ad altro, né un risarcimento per equivalente difficilmente	
	quantificabile e dimostrabile in sede di giudizio.	
	Non sfuggirà, infatti, al Collegio che, in ossequio al principio di	
	effettività della tutela, la tecnica del c.d. remand di cui il Giudice	
	Amministrativo dispone, si attaglia perfettamente al caso di specie	
	poiché, ricorrendo i presupposti, la riedizione del potere da parte della	
	Amministrazione può consentire al privato di veder soddisfatte le sue	
	aspettative ed è finalizzata ad eliminare i vizi (sostanziali o formali)	
:	riconosciuti <i>prima facie</i> dal giudice cautelare come fondati.	
	Com'è noto al riguardo « <u>Le ordinanze cautelari cd.</u>	
٠	propulsive del giudice amministrativo hanno lo scopo di indurre	
	l'Amministrazione ad un riesame complessivo delle proprie scelte	
	al fine di giungere ad una determinazione che tenga conto delle	
	osservazioni del ricorrente, eventualmente anche superandole ma	
	superando anche l'insufficienza del primo esame cui queste sono state	
	sottoposte; di conseguenza la pronuncia cautelare di tale contenuto ha	

lo scopo di giungere ad un provvedimento definitivo, emendato delle

•	insufficienze formali che hanno inficiato la prima pronuncia.»	
	(Consiglio di Stato sez. V n. 161 del 17/01/2014).	
	P. Q. M.	
	Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,	
	deduzione ed eccezione voglia, previa adozione di misure cautelari,	
•	accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento	
	meglio specificato in epigrafe e conseguentemente disporre	
	l'ammissione della Associazione CreAzione a contributo.	
	Con vittoria di spese e compensi di difesa.	
	Documenti come da indice.	
	Il sottoscritto procuratore dichiara che ai sensi di legge, verrà	
	corrisposto un contributo unificato pari ad € 650,00	
	Messina, 9 febbraio 2022	
	Avv. Gianclaudio Puglisi	
	RELATA DI NOTIFICA	

Io sottoscritto Avv. Gianclaudio Puglisi, in base alla legge n. 53

	del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di	
	Messina n. 238 del 22.10.2014, ho notificato, nell'interesse e per conto	
	dell'Associazione Creazione, copia conforme del suesteso atto a:	
	- MINISTERO PER LA CULTURA, DIREZIONE GENERALE	
	PER LO SPETTACOLO, in persona del Ministro pro tempore,	
:	rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con	
:	sede in Roma Via Dei Portoghesi,12, ivi trasmettendone copia conforme	
·	a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.	
	spedita dall'Ufficio Postale di Messina, in	
	data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine).	
	Avv. Gianclaudio Puglisi	
	- ASSOCIAZIONE CULTURALE DAF, in persona del legale	
:	rappresentante pro tempore, con sede in Messina via Ghibellina n.	
:	12 ivi trasmettendone copia conforme a mezzo del servizio postale con	
	raccomandata A.R. n spedita dall'Ufficio	
	raccomandata A.R. n spedita dall'Ufficio Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale	
	Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale	
	Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine).	
	Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine).	
	Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine).	
	Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine).	